

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI

SEZ. FALLIMENTARE

“RICORSO RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE FAMILIARE”

Ex art. 66 D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14

(aggiornato con le modifiche apportate dal D.L. 17 giugno 2022 n. 83)

CON RICHIESTA DELLE MISURE PROTETTIVE

per

i sigg.ri **ANGARANO ALESSANDRO**, nato a Trani il 07/08/1972 c.f. NGRLSN72M07L328H, e **ZECCHILLO LUCREZIA**, nata a Trani il 18/08/1971 c.f. ZCCLRZ71M58L328R, entrambi residenti in Trani alla Via Pozzo Piano n. 22, rappresentati e difesi dall’**Avv. Domenico Maldarelli**, MLDDNC64H11A662U, procuratore e difensore giusta mandato in atti, con studio sito in Trani alla Via delle Crociate n.43, pec. avv.maldarelli@pec.ordineavvocatitrani.it, presso il cui studio eleggono domicilio.

* * * * *

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE FAMILIARE

Redatto ai sensi dell'Art. 66, comma 2, del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 (C.C.I.I.)

Requisiti soggettivi

L’art. 1, comma 1, del D.Lgs n. 14/2019 prevede che *“Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici”*.

L’art. 2 lett c) definisce *“«sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*;

L'art 2 lett d) definisce “«*impresa minore*»: *l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila*”.

L'art 2 lett e) definisce “<<*consumatore*>>: *la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali*”.

Per tutte le ragioni infra esposte, gli istanti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Requisiti oggettivi

L'art. 66 D.Lgs n. 14/2019 prevede che l'accesso alle procedure familiari di ristrutturazione del debito è riservato al **debitore che si trovi in uno stato di sovraindebitamento**, ossia che versi, a norma del citato art. 2, comma 1, lett. c), in una situazione di crisi o di insolvenza. Sono tali lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e si manifesta con l'incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (**crisi**) ovvero lo stato che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (**insolvenza**).

Il requisito oggettivo è sussistente, trovandosi l'istante in una situazione di crisi ed insolvenza, come argomentato nel paragrafo relativo alla incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte, cui si rimanda espressamente.

Gli istanti, inoltre, non hanno presentato domande e fatto ricorso prima d'ora a nessuna istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento e **non risultano in corso altre procedure previste dal Titolo IV del D.Lgs n. 14/2019.**

I ricorrenti hanno presentato istanza per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, procedura familiare, presso l'organismo OCC ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CITTADINO INDIFESO - APS- TERZO SETTORE, in breve Oltre i Debiti, e veniva nominato, quale Gestore della Crisi, l'avv. Rosa Loreta Santangelo, con studio in Canosa di Puglia (BT), del Foro di Trani, pec. rosaloreta.santangelo@pec.ordineavvocatitrani.it

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E REDDITI nonché PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARI DEGLI ISTANTI

I sig.ri Angarano Alessandro e Zecchillo Lucrezia hanno contratto matrimonio il 07/08/1997 a TRANI (BA), registrato con atto N. 217 parte II serie A - anno 1997 - Comune di TRANI (BA).

Hanno eletto il regime fiscale della separazione dei beni.

Dalla loro unione sono nate due figlie, OMISSIS

Il nucleo familiare risiede presso l'immobile di proprietà dei coniugi, acquistato con atto di compravendita in data 21.09.2009, rep. 55000 – racc. 10958, a rogito del Notaio dott.ssa Fabbriani.

Per l'acquisto casa è stato richiesto un mutuo fondiario alla Banca Monte dei Paschi di Siena dell'importo di euro 140.000,00.

Il sig. Angarano è l'unico percettore di reddito del nucleo familiare.

Percepisce una somma pari ad euro 1.500,00 circa al mese, come meglio si dirà di seguito.

La sig.ra Zecchillo Lucrezia è disoccupata e accudisce la famiglia nonché si occupa del padre, pensionato e malato.

Attualmente solo la figlia più piccola risiede con la famiglia, perché la sig.ina OMISSIS risiede in altra città, è autonoma e percepisce un proprio reddito da lavoro dipendente.

Il nucleo familiare è composto da **tre persone**, tutte maggiorenni ma è un nucleo familiare monoreddituale.

Secondo i parametri ISTAT e l'allegato 1 del DPCM, applicando il moltiplicatore previsto per un nucleo familiare di 3 componenti, la soglia di povertà assoluta è pari ad euro 2.500,00 circa, calcolata in base al costo della vita e alla spesa media mensile necessaria a sostenere un nucleo familiare.

Di seguito si allega un estratto del sito ISTAT che riporta il fabbisogno necessario “medio” per un nucleo familiare di una persona.

PROSPETTO 4. SPESA MEDIANA MENSILE E SPESA MEDIA MENSILE DELLE FAMIGLIE PER NUMERO DI COMPONENTI. Anno 2023, valori stimati in eur

DIVISIONE DI SPESA	NUMERO DI COMPONENTI					Totale
	1	2	3	4	5 e più	
SPESA MEDIANA MENSILE	1.647,54	2.384,65	2.855,59	3.183,48	3.032,86	2.243,01
SPESA MEDIA MENSILE	1.971,90	2.815,82	3.291,43	3.659,43	3.581,14	2.738,07
Prodotti alimentari e bevande analcoliche	337,15	531,51	662,16	757,38	816,82	526,12
Cereali e prodotti a base di cereali	51,74	81,43	102,94	123,91	138,91	82,56
Animali vivi, carne e altre parti di animali di terra macellati	66,43	111,33	141,12	166,26	184,11	110,69
Pesci e altri frutti di mare	22,76	42,11	51,05	58,62	57,01	39,49
Latte, altri prodotti lattiero-caseari e uova	42,31	65,87	80,35	91,81	97,91	64,68
Oli e grassi	11,18	18,14	19,95	20,88	24,36	16,56
Frutta e frutta a guscio	30,92	47,49	53,37	56,75	59,27	44,23
Ortaggi, tuberi, platani, banane da cuocere e legumi	47,23	70,44	82,89	93,76	102,18	68,66
Zucchero, prodotti dolciari e dessert	13,75	22,22	29,82	35,95	37,25	22,95
Cibi pronti e altri prodotti alimentari pronti n.a.c.	23,68	30,69	47,69	48,77	53,19	34,44
Succhi di frutta e verdura	1,91	3,19	4,88	6,67	8,74	3,73
Caffè e succedanei del caffè	10,09	16,02	18,32	19,72	17,61	14,83
Tè, mate e altri prodotti vegetali da infusione	2,26	3,08	3,43	4,02	4,55	3,03
Bevande al cacao	0,06	0,06	0,16	0,32	0,36	0,12
Acqua	9,05	13,24	17,20	18,77	18,69	13,38
Bibite	2,98	4,93	7,33	8,78	11,14	5,42
Altre bevande analcoliche	0,76	1,10	1,58	2,27	1,46	1,23
Servizi per la trasformazione delle materie prime in prodotti alimentari e bevande analcoliche	0,06	0,16	0,08	0,10	-	0,10
Non alimentare	1.634,75	2.284,31	2.629,27	2.902,05	2.764,32	2.211,95
Bevande alcoliche e tabacchi	30,89	46,67	56,18	56,87	58,79	44,45
Abbigliamento e calzature	58,15	91,06	141,20	174,98	184,06	103,06
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, di cui:	873,11	1.055,30	1.023,47	1.078,10	1.004,81	984,82
Interventi di ristrutturazione	23,15	45,56	42,18	49,86	32,26	36,89
Affitti figurativi	554,72	661,81	624,36	658,04	526,26	610,40
Mobili, articoli e servizi per la casa	75,52	118,83	132,25	148,94	145,84	110,66
Salute	82,35	143,22	132,00	135,09	137,02	117,84
Trasporti	155,34	294,23	401,75	454,72	449,65	290,57
Informazione e comunicazione	49,27	73,80	93,48	105,42	101,84	73,75
Ricreazione, sport e cultura	57,78	95,89	132,94	173,94	161,16	101,83
Istruzione	3,14	6,38	26,25	45,41	56,37	16,05
Servizi di ristorazione e di alloggio	99,79	141,99	205,75	254,28	205,75	155,60
Servizi assicurativi e finanziari	49,12	80,44	97,46	100,40	104,70	75,69
Beni e servizi per la cura della persona, servizi di protezione sociale e altri beni e servizi	100,29	136,52	186,52	173,89	154,32	137,64

Dice l'ISTAT che un nucleo familiare composto sei persone necessita, per **sopravvivere** di un reddito medio di circa euro 2.500,00 quale spesa media mensile.

Orbene, l'allegato 1 del cit. DPCM, prevede i seguenti moltiplicatori per la valutazione della correttezza e congruità delle spese familiari in base al numero dei componenti dello stesso:

Numero componenti del nucleo familiare	Parametro
--	-----------

1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente

In applicazione ai parametri della tabella appena riportata, per il caso di specie, si ha che la soglia di povertà assoluta del nucleo familiare è pari ad euro 1.648,36 rinveniente dal seguente calcolo: valore dell'assegno sociale che è pari ad euro 538,68 per il 2025 aumentato della metà e moltiplicato per 2.04 (nucleo familiare per 3 componenti), restituisce la somma di euro 1.648,36 che rappresenta quella che viene chiamata **soglia di povertà assoluta**.

Il Sig. Angarano Alessandro, con il proprio reddito annuo/mensile, è al di sotto di quella soglie (come dimostrano le dichiarazioni dei redditi e le buste paga allegate).

A fronte del reddito mensile, i ricorrenti sostengono le seguenti spese mensili, oltre quelle relative ad una rateizzazione in corso per il sig. Angarano, e una per la sig.ra Zecchillo, entrambi con agenzia delle entrate – riscossione.

Il sig. Angarano, per le stesse cartelle, ha fatto accesso alla definizione agevolata presentata con il decreto milleproroghe attualmente in vigore (rottamazione – quinquies) ed è in attesa di conoscere l'esito.

Per questi importi i ricorrenti sono aiutati dai familiari e, soprattutto, dal padre della sig.ra Zecchillo, OMISISS (percepisce una pensione di anzianità pari ad euro XX mensili), che supporta la figlia visto il costante lavoro che lei fa per prendersi cura di quest'ultimo.

Le spese, quindi, sono le seguenti:

Spese per il sostentamento famiglia	annuali	mensili
Alimenti pulizia casa, spese generiche e sanitarie	10.800,00	900,00

Energia elettrica, gas, AQP	2.400,00	200,00
Oneri condominiali	528	44,00
Automezzi (carburante, bollo, assicurazione manutenzione)	600,00	50,00
Spese universitarie	1.200,00	100,00
Spese mediche	2.400	200,00
spese telefoniche	360,00	30,00
TOTALE	18.288,00	1.524,00

FONTI DI REDDITO DELL'ISTANTE

Redditi da lavoro dipendente: Il sig. Alessandro Angarano è amministratore di una cooperativa che si occupa di appalti pubblici in materia di verde e gestione del verde. Percepisce, per il lavoro svolto con la cooperativa, un reddito medio mensile di circa euro 1.500,00 mensili.

La sig.ra Zecchillo Lucrezia, invece, è disoccupata e non percepisce redditi.

I redditi del sig. Angarano, ripresi dalle dichiarazioni dei redditi, sono così rappresentati:

Anno di imposta in base alle dichiarazioni. Redditi Unico PF	reddito complessivo annuo lordo	impost a netta	reddito mensile su dodici mensilità
2024	18.633,00	0	1.552,75
2023	12.684,00	0	1.057,00
2022	18.114,00	0	1.509,50

Beni Immobili:

I sig.ri Angarano - Zecchillo sono comproprietari, per la quota di $\frac{1}{2}$ ciascuno del seguente bene immobile:



Immobile di catasto fabbricati -
n.1



Causali di aggiornamento ed annotazioni

> Dati identificativi

Comune di **TRANI (L328) (BA)**
• Foglio **26** Particella **492** Subalterno **14**

Particelle corrispondenti al catasto terreni
Comune di **TRANI (L328) (BA)**
Foglio **26** Particella **492**

VARIAZIONE del 20/06/2008 Pratica n. BA0334991 in
atti dal 20/06/2008 DIVISIONE-RISTRUTTURAZIONE
(n. 13734.1/2008)

> Indirizzo

VIA POZZO PIANO n. 22 Piano 1

VARIAZIONE del 20/06/2008 Pratica n. BA0334991 in
atti dal 20/06/2008 DIVISIONE-RISTRUTTURAZIONE
(n. 13734.1/2008)

> Dati di classamento

Rendita: **Euro 686,89**
Categoria **A/2^a**, Classe **3**, Consistenza **7,0 vani**

VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 20/06/2009
Pratica n. BA0307105 in atti dal 20/06/2009
VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 18286.1/2009)
Annotazioni: Classamento e rendita non rettificati
entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della
dichiarazione (D.M. 701/94)

L'immobile è stato oggetto di recente perizia di stima e valutazione da parte di un tecnico il quale ha valutato il bene in complessivi euro 140.000,00.

Sul bene grava l'ipoteca volontaria della Banca mutuante iscritta al momento della sottoscrizione del mutuo fondiario.

Oltre ciò, la sig.ra Zecchillo è proprietaria per la quota di $\frac{1}{6}$ di due terreni agricoli con Reddito dominicale: euro 29,99 Reddito agrario: euro 23,39 Superficie: 5.868 m², di scarsissimo valore.

La valutazione della sua quota di proprietà è di circa 1.000,00 euro.

Beni mobili:

La sig.ra Zecchillo Lucrezia è proprietaria di un'autovettura appena acquistata, usata, senza alcun valore, targata DY209PZ.

Si allega libretto dell'autovettura.

L'acquisto di questo nuovo veicolo è avvenuto a causa di un grave incidente subito dal sig. Angarano che ha portato infatti alla completa distruzione della precedente autovettura, che è stata, quindi, rottamata.

Il sinistro non è dipeso dalla volontà dell'Angarano, che è solo vittima, visto che l'impatto è avvenuto a causa di una caduta di un albero comunale mentre il sig. Angarano circolava regolarmente con il veicolo intestato alla moglie.

Il sig. Angarano Alessandro, invece, non è proprietario di alcun bene mobile registrato.

Conto corrente:

La sig.ra Zecchillo è intestataria di carta prepagata PostePay Evolution accesa presso le Poste Italiane, fil. di Trani, di cui si allega l'estratto conto.

Il sig. Angarano è titolare di un conto corrente Revolut, di cui si allega lista movimenti, aperto a febbraio 2026.

CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DILIGENZA DEI DEBITORI NELL'ACCESSO AL CREDITO

La principale posizione debitoria del Sig. Angarano Alessandro e della sig.ra Lucrezia Zecchillo rinvie dal mutuo fondiario contratto con la Banca Monte dei Paschi di Siena nel 2009, a rogito del Notaio Fabbrocini, rep. 55001 – racc. 10959.

Si allega atto di compravendita immobiliare ed atto di mutuo fondiario.

I ricorrenti hanno richiesto un mutuo di euro 140.000,00 per acquisto di immobile che costituisce unica abitazione dei ricorrenti e del nucleo familiare.

Va precisato che anche in quegli anni la sig.ra Zecchillo Lucrezia è sempre stata disoccupata e non ha mai percepito alcun reddito.

Il nucleo familiare, già composto da quattro persone (visto che le due figlie erano già nate) ha sempre potuto contare solo e soltanto sul reddito rinveniente dal lavoro del sig. Angarano.

Al momento della richiesta di mutuo, i redditi del sig. Angarano (come da dichiarazione dei redditi allegate) erano i seguenti:

unico 2009 (anno contributivo 2008): 11.801,00

unico 2008 (anno contributivo 2007): 11.797,00

unico 2007 (anno contributivo 2006): 11.709,00

Parliamo di meno di 1.000,00 euro al mese, al lordo di imposte e tasse, per la sopravvivenza di un nucleo familiare già composto da quattro persone.

È di tutta evidenza che per il sig. Angarano era impossibile far fronte a tutte le spese e comunque onorare anche il pagamento del mutuo.

Eppure, con costanza, i sig.ri Angarano – Zecchillo hanno onorato il pagamento delle rate di mutuo fino a quando hanno potuto.

È chiaro che rispettare il pagamento delle rate di mutuo, che “occupavano” già metà del reddito medio mensile del sig. Angarano Alessandro, ha inficiato drasticamente la capacità di consumo della famiglia.

Di seguito si riporta uno schema per la valutazione del merito creditizio molto chiara sulla capacità finanziaria e di rimborso del sig. Angarano Alessandro.

Foglio xls di calcolo del merito creditizio del debitore	
Il File xls permette di determinare se il soggetto finanziatore ha tenuto conto o meno del "merito creditizio" del debitore La finalità è quella di fornire un criterio trasparente che determini la soglia massima del mutuo/finanziamento che il soggetto avrebbe potuto richiedere a titolo di mutuo/finanziamento e quindi se l'Ente Finanziatore al momento della sottoscrizione del finanziamento abbia o meno tenuto conto del merito creditizio Esempio di simulazione del "merito creditizio"	
(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità	€ 1.000,00
Digita l'anno di erogazione del finanziamento	2010
Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento	€ 445,82
link utile Assegno Sociale.: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184)	
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale (il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)	4
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico	2,96
Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala E.Isee (es presenza figli disabili ecc....) compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate link utile: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169)	
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita	€ 1.319,64
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscrizione)	€ 300,00
Residuo reddito disponibile mensile (A B C)	-€ 619,64
In automatico viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato	-€ 619,64
Indica il tasso di interesse Tan al quale è stato concesso il mutuo/finanziamento	2,32%
Specifica in numero delle rate da pagare ogni anno	12
Gli anni entro i quali rimborsare il mutuo/finanziamento	30
Somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere	-€ 160.600,71
Digita la somma erogata dall'Ente Con mutuo/finanziamento in data	€ 40.000,00
Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?	NO
Il risultato andrà riportato nella relazione particolareggiata del Gestore.	

Fonte: https://www.odcec.roma.it/storage/media/2024_Files...

Come si può notare, al Sig. Angarano non sarebbero potute essere erogate somme, di alcun tipo, vista la capacità reddituale di cui disponeva.

Rimborsare euro 140.000,00 con un tale introito era del tutto impossibile per la famiglia.

Vista la difficoltà iniziale del nucleo familiare, la sig.ra Zecchillo ha trovato alcuni saltuari lavori, ma molti anni dopo l'erogazione del mutuo.

Non è mai riuscita, però, ad avere un vero e proprio impiego che garantisse concretamente il sostentamento della famiglia e che costituisse un aiuto economico rilevante.

Ecco un estratto dei redditi della sig.ra Zecchillo Lucrezia:

Periodo		Tipo di contribuzione	Contributi utili pensione			Retribuzione o reddito	Azienda	Note
Dal	Al		al diritto e al calcolo			Euro		
01/02/2013	18/04/2013	Lav.dipend. part-time	sett.	12	7,000	2.654,00	S.COOP.R.L. SERVICE GOLD GLOBAL SOCIETA' COOPERA	
08/03/2017	31/03/2017	Lav.dipend. part-time	sett.	4	4,000	1.089,00	S.COOP.R.L. SERVICE GOLD GLOBAL SOCIETA' COOPERA	
01/04/2017	31/12/2017	Lav.dipend. part-time	sett.	40	13,000	4.506,00	S.COOP.R.L. SERVICE GOLD GLOBAL SOCIETA' COOPERA	5
01/01/2018	31/12/2018	Lav.dipend. part-time	sett.	52	17,000	5.856,00	S.COOP.R.L. SERVICE GOLD GLOBAL SOCIETA' COOPERA	4, 5
01/01/2019	30/09/2019	Lav.dipend. part-time	sett.	40	13,000	4.431,00	S.COOP.R.L. SERVICE GOLD GLOBAL SOCIETA' COOPERA	5
05/11/2019	31/12/2019	Contr.Figurativa NASpl	sett.	9	9,000	1.001,07		0
01/01/2020	12/08/2020	Contr.Figurativa NASpl	sett.	33	33,000	3.670,59		0

Parliamo di importi irrisori e, comunque, dal 2019 non ha più trovato lavoro.

Ed è stato proprio lì, quando anche la sig.ra Zecchillo ha perso il lavoro ed è stata licenziata, che i ricorrenti non hanno più potuto far fronte alle spese mensili ed al regolare pagamento del mutuo.

La perdita di lavoro è già di per sé una causa di sovraindebitamento, che comporta un aggravio di spesa a carico dei consumatori con una riduzione delle entrate.

Già quello, di per sé, basterebbe a far comprendere il drammatico stato in cui versava la famiglia.

È di chiara evidenza che non vi è colpa da parte dei ricorrenti per la situazione di sovraindebitamento in cui attualmente versano, ma anzi vi si sono trovati per mera colpa delle finanziarie che hanno agito *contra legem*.

Detto ciò, è doveroso rimarcare quanto previsto oggi dall'art. 69 comma 2, D.lgs. 14/2019, il quale dispone che *“Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.”* con la conseguenza che il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell'art. 124 bis del Testo Unico è riconducibile eziologicamente solo all'intermediario finanziario.

Non vi sono dubbi sulla meritevolezza dei ricorrenti essendo le obbligazioni contratte non con malafede o colpa grave.

L'obbligo di verifica del merito creditizio – primariamente previsto dalle direttive comunitarie 2008/48 e 2014/17200 rispettivamente sul credito al consumo e sui contratti di credito immobiliare

poi recepito nel nostro ordinamento nelle disposizioni di cui all'art 124 bis e 120-undicies del T.U.B.

- impone al finanziatore di procedere preventivamente alla verifica della sostenibilità del finanziamento attraverso le informazioni ricevute dal consumatore o, in mancanza, avvalendosi di banche dati pertinenti.

La violazione del merito creditizio e il comportamento del finanziatore nella fase che precede la stipulazione del contratto deve essere valutato alla stregua del canone di correttezza e buona fede.

Si configura nel caso di specie e in capo al consumatore un diritto risarcitorio discendente da una *culpa in contraendo*, per violazione di un obbligo informativo.

I ricorrenti non sono operatori del settore, la loro conoscenza del mercato finanziario e delle capacità reddituali necessarie a rimborsare finanziamenti sono pari a zero!

Non erano competenti in rapporti e contratti bancari: dovevano essere informati dal funzionario della banca.

La verifica del merito creditizio del consumatore, nello specifico, deve prescindere da qualsiasi sindacato circa l'opportunità di impiego del denaro prestato, dovendo tenere conto solo della oggettiva ed attuale capacità di rimborso del cliente.

Il legislatore, con il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, ha attribuito rilevanza **al comportamento assunto dal finanziatore nell'erogazione del credito, ai fini dell'ammissibilità o meno del consumatore alle procedure di composizione della crisi** proprio per evitare che soggetti come i ricorrenti, si trovassero strozzati dalla morsa finanziaria di istituti di credito che concedono finanziamenti senza valutazione alcuna, creando o (come nel caso di specie) aggravando la precaria posizione dei soggetti deboli.

Nello specifico, si ricordi una recente pronuncia del **Tribunale di Rimini** (Trib. Rimini, sentenza dell'1° marzo 2019) nella quale l'autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi sull'omologazione di un piano del consumatore, dovendo verificare quindi **la meritevolezza di quest'ultimo**, ha rilevato che **il debitore è stato indotto a contrarre un credito sproporzionato rispetto alle sue capacità restitutorie dalle società finanziarie che non avevano effettuato una corretta valutazione del merito creditizio**, e che, pertanto, doveva essere ammesso alla procedura di ristrutturazione del debito. È il medesimo caso di specie!

Anche l'Ill.ma Corte di Cassazione, **Cass., Sez. 1, 30 giugno 2021, n. 18610**, ha chiarito e ribadito quanto innanzi detto.

Dice la Corte, infatti, che l'erogazione del credito che sia qualificabile come "**abusiva**", in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere egli venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, che obbliga il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda l'aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività d'impresa.

E' noto che l'art. 68 comma 3 del CCII stabilisce che *<l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita>>*.

Tale indicazione è predisposta in funzione delle conseguenti sanzioni attivabili in capo al creditore nel caso in cui abbia violato l'obbligo di cui all'art. 124 bis T.U.B..

Nello specifico, l'art. 69 CCII stabilisce che *<<il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.>>*.

Proprio alla luce dell'art. 69 CCII, vista l'analisi del merito creditizio negativa effettuata, la Banca mutuante non ha potere di proporre alcuna osservazione al piano proprio perché, con la sua condotta, ha partecipato attivamente alla creazione della situazione di sovraindebitamento in capo ai ricorrenti.

Ogni altra osservazione è ultronea!

Il Tribunale di Napoli e non solo esso, invero numerosi altri Tribunali d'Italia, aderendo a quanto già chiarito e dichiarato nella direttiva europea, ha sottolineato che l'Istituto che induce un cliente a sottoscrivere un contratto è direttamente responsabile del sovraindebitamento generato nella parte debole del contratto".

La ratio della norma è di tutelare il mercato creditizio e il richiedente il finanziamento, prevedendo la titolarità di un ufficio di diritto privato avente a oggetto una consulenza finanziaria diretta a consentire al cliente il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato al fine di prendere una

decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto. In coerenza con la ratio della norma diretta alla tutela di interessi pubblicistici, connessi al mercato creditizio, e privatistici, afferenti la tutela del consumatore, si deve ritenere che l'intermediario nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti del proprio ufficio, debba escludere la concessione del finanziamento.

Il logico corollario è che nel caso in cui sia violato l'articolo 124 bis TUB, il sovraindebitamento derivante della stipula di un contratto di finanziamento è riconducibile in relazione causale esclusivamente all'intermediario finanziario.

Nel decreto di omologa del piano del consumatore lg. 3/12 sopra citato, si legge: “Non sussiste colpa del consumatore quando il finanziatore non abbia ottemperato all’obbligo imposto dall’ art. 124-bis co.1 TUB ovvero di valutare l’accesso al credito con l’obiettivo di tutelare non solo il mercato creditizio ma altresì gli interessi del richiedente il finanziamento” ed ancora: “Il consumatore non è colpevole del proprio sovraindebitamento per aver riposto fiducia nel finanziatore il quale è l’unico obbligato a valutare, per professionalità ed esperienza, il merito creditizio del richiedente il finanziamento”.

Si riporta quanto deliberato dal Tribunale di Roma con la Sentenza del 30 maggio 2025, che si allega:

quale “ Appare pertanto non condivisibile una ricostruzione che attribuisca al solo cliente-consumatore la responsabilità di eventuali discrasie informative, sulla base di una singola dichiarazione resa all'interno di un modulo standard predisposto unilateralmente dall'ente finanziatore. Non può infatti ritenersi che tale dichiarazione sia idonea, di per sé sola, a trarre in inganno un operatore professionale quale un istituto di credito, il quale è dotato delle competenze tecniche e degli strumenti necessari per procedere a tutte le opportune verifiche preliminari sulla veridicità e sostenibilità delle informazioni fornite dal richiedente”;

considerato che non risulta che il creditore, come invece da questi assunto, abbia correttamente valutato il merito creditizio, quando ha deliberato di concedere il prestito richiesto dal creditori;

Ma vi è di più!

A favore di quanto appena detto, vi è anche **TRIBUNALE DI MESSINA**, Sentenza n. 8/2023 del 18.04.2023.

Afferma la Corte:

“Come è noto, l’art. 124bis co.1 TUB prevede che: “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”. Rispetto all’art. 124bis TUB la giurisprudenza di merito ha ritenuto che: “da una interpretazione letterale della norma in esame emerge chiaramente come l’onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore, che nel caso potrà valutare l’opportunità di acquisire informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal consumatore stesso. Una tale interpretazione viene ulteriormente suffragata dalla lettura sistematica della norma, formulata nella consapevolezza del grave squilibrio informativo da cui è affetto il consumatore, nonché dai suoi limitati poteri economici e negoziali per intervenire sul contenuto sostanziale del contratto. Non v’è chi non veda, infatti, come le stesse società finanziarie, che esercitano professionalmente l’attività di concessione del credito presso la clientela, siano le più qualificate a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand’anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz’altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (sul punto si è uniformata la prevalente giurisprudenza di merito: si vedano, a titolo di esempio, Tribunale Vicenza, 24 settembre 2020, Tribunale Napoli, 21 ottobre 2020; Tribunale Napoli Nord, 21 dicembre 2018)” (Tribunale Napoli Nord sez. III, 06/02/2021).

Anche l’Ill.mo **Tribunale di Spoleto** con sentenza n. 15/2024 dice:

“Con la modifica del 2020, il legislatore ha dunque inteso fornire al giudicante un criterio generale di valutazione e secondo il quale la meritevolezza va affermata all’esito di un giudizio complessivo, reputandosi come debba valutarsi l’insorgenza del sovraindebitamento nel suo formarsi dinamico, non in relazione al comportamento tenuto dal consumatore in occasione della singola contrazione del debito. **In altri termini, lo stato di sovraindebitamento non può ritenersi cristallizzato in un momento particolare, fotografato ai fini dell’accertamento del grado di colpa del debitore, ma va letto nel suo sviluppo dinamico, in relazione ai molteplici fattori che caratterizzano sovente l’ingresso del consumatore in detta condizione. In tale prospettiva, si collocano quelle decisioni di merito che hanno ritenuto ricorrere il requisito della meritevolezza anche nelle ipotesi di contrazione dei c.d. finanziamenti a catena, di cui esempio è recente pronuncia del Tribunale di**

Torino, emessa in data 21.03.2023, che ha ritenuto ammissibile la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII avviata dal debitore il cui sovraindebitamento è dipeso dalla stipulazione di una serie di contratti di finanziamento, ritenuta l'unica soluzione per acquisire una liquidità sufficiente a ripianare l'esposizione debitoria pregressa, divenuta nel frattempo insostenibile, reputandosi come "In tale fattispecie, il ricorso al credito non può essere reputato colposo, poiché il debitore risulta aver agito non con grave negligenza o imperizia - le quali richiedono pur sempre un margine di manovra e di scelta tra più opzioni possibili - ma per necessità: la stipulazione di finanziamenti cd. a catena, sebbene rivelatasi fallimentare sul piano oggettivo e strategico, risulta in questo caso giustificata sul piano soggettivo, proprio perché, nell'ottica del debitore ed alla luce del grado di consapevolezza in concreto da questi esigibile, era percepito ex ante come l'unico mezzo per liberarsi dai vincoli obbligatori divenuti opprimenti a causa di fatti imprevedibili, ed ottenere, così, un ritorno in bonis". Di recente, la stessa **Suprema Corte ha osservato come l'art. 7 comma 2, lett. d) ter, della l. n. 3/2012 (nella formulazione novellata nel 2020 ed applicabile in relazione alla fattispecie oggetto di decisione) "oggi prevede, d'altro canto, che la proposta del piano del consumatore sia inammissibile ove il debitore abbia 'determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode': tale condizione non era prima contemplata; si comprende, quindi, come i requisiti per il riconoscimento dell'ammissibilità della proposta e la sua omologazione siano mutati"- cfr. **Cass. N. 22890 del 2023.****

Ma non è tutto.

Il giorno 10 gennaio 2026, mentre circolava con il veicolo di proprietà del coniuge, il sig. Angarano ha subito un gravissimo incidente.

È infatti stato colpito dalla caduta di un albero comunale, abbattutosi violentemente sul veicolo in moto.

Si allega verbale delle forze dell'ordine intervenute in loco.

A causa di detto incidente, il sig. Angarano ha subito lesioni gravi alla spina dorsale ed alla cervicale.

La prognosi attualmente prevede il riposo e una fase di recovery di circa 11 settimane.

Chiaramente il tutto incide sulla famiglia, visto che l'impossibilità di lavorare del sig. Angarano (solo momentanea) porta ad una costrizione di reddito per l'intero nucleo familiare.

SITUAZIONE DEBITORIA

IN ORDINE AI CREDITORI

Prima di illustrare le cause dell'indebitamento dell'istante, si ritiene opportuno approfondire il dettato normativo a mente del quale per sovraindebitamento si intende: "la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente".

Orbene, dalla lettura della citata norma si evince come il legislatore abbia voluto intendere ai fini del sovraindebitamento non solo una condizione di illiquidità, ma anche l'impossibilità, tenuto conto delle fonti di reddito presenti e future, di adempiere con regolarità alle obbligazioni assunte.

La recentissima sentenza della Cassazione del 27 luglio 2023 n. 22890 si esprime a riguardo della meritevolezza del consumatore nell'assumere le obbligazioni alla luce dell'art. 69 CCII e precisamente, sancisce l'art. "il consumatore non può accedere alla procedura di sovraindebitamento [...] ha determinato la situazione di sovraindebitamento con [colpa grave](#), [malafede](#) o [frode](#)".

Si pone molto l'accento sull'assunzione delle obbligazioni con malafede o colpa grave.

Dicesi malafede: "la consapevolezza di lederli, oppure il mancato uso dell'ordinaria diligenza nell'accertarsi di non ledere diritti altrui mediante propri comportamenti", mentre sussiste colpa grave: "quando la violazione dell'obbligo di diligenza, causata da un comportamento illecito dovuto a imprudenza, imperizia o negligenza, è particolarmente gravosa".

Detto questo, i debiti dei ricorrenti sono i seguenti:

CREDITORE	Credito vantato	Note	Natura del credito
AMCO – ASSET MANAGMENT CREDIT SOLUTION	€ 108.265,44	Mutuo fondiario	Credito privilegiato/ipotecario
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (sig. Angarano)	€ 37.089,40	Posizioni debitorie erariali	Credito privilegiato

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (sig. Angarano)	€ 10.076,22	Posizioni debitorie erariali	Credito chirografario
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (sig.ra Zecchillo)	€ 8.586,04	Posizioni debitorie erariali	Credito chirografario
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (sig.ra Zecchillo)	€ 3.005,15	Posizioni debitorie erariali	Credito privilegiato
IFIS INVESTING NPL (finanziamento sig. Angarano n. 1116742108)	€ 1.332,89	Finanziamento	Credito chirografario
IFIS INVESTING NPL (finanziamento sig. Angarano e sig.ra Zecchillo n. 1688824)	€ 4.942,60	Finanziamento	Credito chirografario
COMUNE DI TRANI	€ 1.767,60	TARI	Credito Privilegiato
ITALCAPITAL S.R.L. (finanziamento sig.ra Zecchillo)	€ 24.718,19	Finanziamento	Credito chirografario

COSTI DELLA PROCEDURA – in PREDEDUZIONE

I compensi rinvenienti dal lavoro svolto dall'O.C.C. Cittadino indifeso è stato preventivato in € 9.882,00- (comprensivi di Iva) in prededuzione al 100% e da corrispondersi nel piano residuano da versare in favore dell'Organismo euro 4.941,00 al netto degli acconti già versati.

Oltre ciò vi sono i costi dell'Advisor, pari ad euro 3.000,00 quali compensi professionali maturati per l'incarico svolto. Tale credito è privilegiato ex art. 2751 bis c.c.

ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Dalle ricerche effettuate, anche presso il cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate non risultano atti dispositivi negli ultimi 5 anni.

Non risultano registrati altri atti.

Non risultano inoltre, dalle indagini svolte, atti impugnati dai creditori.

PROPOSTA

I sig.ri Angarano e Zecchillo, in ottemperanza all'art. 66 e succ. del D.lgs. 14/2019 e successive modifiche, hanno deciso di sottoporre ai propri creditori un Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore familiare al fine di ripianare le obbligazioni contratte.

Con la proposta avanzata, i ricorrenti mettono a disposizione del ceto creditorio euro 84.000,00 da corrispondersi mediante una provvista mensile pari ad € 600,00 per n. 140 rate a decorrere dal mese successivo all'omologa del piano.

Il piano, complessivamente, avrà durata di 11 anni e mezzo.

PIANO DI PAGAMENTO

La percentuale di soddisfazione dei creditori è quella indicata nella tabella che segue.

CREDITORE	Credito vantato	Natura / privilegio	Importo a versarsi	% soddisfo
O.C.C. di Trani	4.941,00	Prededuzione	4.941,00	100,00%
Avv. Domenico Maldarelli	3.000,00	Privilegio (ex art. 2751 bis c.c.)	3.000,00	100,00%
AMCO – Asset Management Company	108.265,44	Privilegio ipotecario	60.000,00	55,40%

AE – riscossione sig. Angarano (priv.)	37.089,40	Privilegiato	9.272,35	25,00%
AE – riscossione sig.ra Zecchillo (priv.)	3.005,15	Privilegiato	751,29	25,00%
Comune di Trani	1.767,60	Privilegiato	441,90	25,00%
AE – riscossione sig. Angarano (chir.)	10.076,22	Chirografario	1.612,20	16,00%
AE – riscossione sig.ra Zecchillo (chir.)	8.586,04	Chirografario	1.373,77	16,00%
IFIS NPL Investing (fin. 1116742108 Angarano)	1.332,89	Chirografario	213,26	16,00%
IFIS NPL Investing (fin. 1688824 Angarano/Zecchillo)	4.942,60	Chirografario	791,02	16,00%
Italcapital S.r.l.	24.718,19	Chirografario	3.954,70	16,00%
Totale			86.400,00	

Piano di pagamento per blocchi di rate

1. OCC di Trani – 4.941,00

- Importo dovuto: 4.941,00
 - **Rata 1–8:** 600,00 ciascuna (totale 4.800,00) integralmente a OCC
 - **Rata 9:** 141,00 a OCC (per arrivare a 4.941,00) e 459,00 già destinati al creditore successivo (Avv. Maldarelli)

2. Avv. Maldarelli – 3.000,00

- Importo dovuto: 3.000,00
- Dalla rata 9 ha già ricevuto 459,00 (residuo di quella rata).

- Importo residuo: $3.000,00 - 459,00 = 2.541,00$

Copertura:

- **Rata 10–13:** 600,00 ciascuna (2.400,00)
- **Rata 14:** 141,00 per completare i 3.000,00, e 459,00 residui per il creditore successivo (AMCO).

3. AMCO – 60.000,00

- Importo dovuto: 60.000,00
- Ha già ricevuto 459,00 dalla rata 14 (residuo post-Maldarelli).
- Residuo AMCO: 59.541,00

Copertura:

- Dalla rata 15 in poi, le rate sono integralmente destinate ad AMCO fino a esaurimento.
- $59.541,00 / 600 \approx 99,235$ rate $\rightarrow$ in pratica 99 rate intere (59.400,00) + 141,00 di una ulteriore rata.

Quindi:

- **Rata 15–113:** 99 rate da 600,00 ciascuna tutte ad AMCO (59.400,00)
- Totale AMCO: 459,00 (rata 14) + 59.400,00 (rata 15–113) = 59.859,00
- **Rata 114:** 141,00 ad AMCO per arrivare a 60.000,00 e 459,00 residui per il creditore successivo (AE Angarano priv.)

4. AE – Angarano – credito privilegiato – 9.272,35

- Importo dovuto: 9.272,35
- Ha già 459,00 dalla rata 114.
- Residuo: $9.272,35 - 459,00 = 8.813,35$
- **Rata 115–128:** 14 rate da 600,00 = 8.400,00
- Totale: $459,00 + 8.400,00 = 8.859,00$

- Residuo: $9.272,35 - 8.859,00 = 413,35$
- **Rata 129:** 413,35 ad AE Angarano priv. e 186,65 residuo per il creditore successivo (AE Zecchillo priv.).

5. AE – Zecchillo – credito privilegiato – 751,29

- Importo dovuto: 751,29
- Ha già 186,65 dalla rata 129.
- Residuo: $751,29 - 186,65 = 564,64$
- **Rata 130:** 564,64 ad AE Zecchillo priv. e 35,36 residuo per il creditore successivo (Comune di Trani).

6. Comune di Trani – credito privilegiato – 441,90

- Importo dovuto: 441,90
- Ha già 35,36 dalla rata 130.
- Residuo: $441,90 - 35,36 = 406,54$
- **Rata 131:** 406,54 al Comune di Trani, residuo 193,46 della rata a favore del primo chirografario (AE Angarano chir.).

7. AE – Angarano – credito chirografario – 1.612,20

- Importo dovuto: 1.612,20
- Ha già 193,46 dalla rata 131.
- Residuo: $1.612,20 - 193,46 = 1.418,74$
- **Rata 132–133:** 2 rate da 600,00 = 1.200,00
- Totale: $193,46 + 1.200,00 = 1.393,46$
- Residuo: $1.612,20 - 1.393,46 = 218,74$
- **Rata 134:** 218,74 ad AE Angarano chir., residuo 381,26 per il successivo (AE Zecchillo chir.).

8. AE – Zecchillo – credito chirografario – 1.373,77

- Importo dovuto: 1.373,77
- Ha già 381,26 da rata 134.
- **Rata 135:** 600,00 ad AE Zecchillo chir.
- Totale: $381,26 + 600,00 = 981,26$
- Residuo: $1.373,77 - 981,26 = 392,51$
- **Rata 136:** 392,51 ad AE Zecchillo chir., residuo 207,49 per IFIS.

9. IFIS NPL – fin. 1116742108 – 213,26

- Importo dovuto: 213,26
- Ha già 207,49 da rata 136.
- Residuo: 5,77
- Rata 137: 5,77 a IFIS 1116742108, residuo 594,23 per IFIS 1688824.

10. IFIS NPL – fin. 1688824 – 791,02

- Importo dovuto: 791,02
- Ha già 594,23 da rata 137.
- Residuo: 196,79
- **Rata 138:** 196,79 a IFIS 1688824, residuo 403,21 per Italcapital.

11. Italcapital S.r.l. – 3.954,70

- Importo dovuto: 3.954,70
- Ha già 403,21 da rata 138.
- Residuo: 3.551,49
- **Rata 139–144:** 6 rate da 600,00 di cui ultima pari ad euro 551,49

DURATA DEL PIANO

Sulla durata del piano va detto che, a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali espressi nell'ambito della giurisprudenza di merito - il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato e il secondo che ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancora più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie - il Tribunale di Trani ha reputato che non sia possibile optare per una aprioristica adesione all'uno o all'altro dei citati orientamenti, dovendosi tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di piano volto a far fronte al sovraindebitamento (proprio tale lettura è necessitata dalla stessa ratio della L. n. 3 del 2012, ispirata all'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento, riconoscendo al debitore un'altra chance), in quanto solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore (cf., in tal senso, Tribunale di Como, Sez. I, 24 maggio 2018, in *Pluris/Cedam*, 2021).

E' pertanto possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della l. n. 3 del 2012, una durata superiore al quinquennio (cf. Cass. civ., Sez. I, 28-10-2019, n. 27544; cf. anche, sia pure in relazione all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi alla l. n. 3 del 2012, art. 8, comma 1, Cass. civ. Sez. I, 03- 07-2019, n. 17834, secondo cui le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono di ritenere l'illegittimità tout court della previsioni di dilazioni del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine annuale dall'omologazione).

La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato, difatti, che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque-sette anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ., Sez. I, ord., 28-10-2019, n. 27544).

Nel giungere a tale conclusione, la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della seconda chance: si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per

meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento.

Del resto, la l. n. 3 del 2012 non individua alcun limite legale alla durata del piano, lasciando aperta la possibilità di valutare in concreto le ricadute derivanti da una eccessiva durata del piano del consumatore.

A cristallizzare quanto sin'ora detto, la più recente giurisprudenza dell'Ill.mo Tribunale di Trani, con sentenza del 15.10.2024, ha sancito che: *“In ordine alla durata del piano, non ci si può esimere dal rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. N. 27544/2019). Tale conclusione trova fondamento nel il principio ispiratore della procedura della crisi da sovraindebitamento, quello della “seconda chance”: si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico con malafede o in modo fraudolento.”*

ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Valutando come alternativa liquidatoria l'immobile di proprietà dei sig.ri Angarano e Zecchillo, si ha che la proposta presentata è migliorativa rispetto a quanto ricavabile dalla liquidazione dei beni dei ricorrenti e/o dalla procedura di liquidazione controllata del patrimonio.

Questo sia in riferimento ai debitori che agli stessi creditori, considerati nella totalità, indipendentemente dai privilegi.

In sede di esecuzione, i creditori tutti, tranne la banca ipotecaria, non recupererebbero nulla, essendo chirografari o con privilegi inferiori e, nonostante ciò, nel presente piano si prevede un minimo importo anche per essi.

Prevede l'art 68 co. 7 che: *“Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano*

se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata”

Certamente la sottoposta proposta risulta più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, atteso che in codesta procedura parti ricorrenti stanno mettendo a disposizione dei creditori tutti, una maggior somma rispetto a quanto essi recupererebbero dalla liquidazione degli immobili.

Ricordiamo che al momento non è stata avviata alcuna procedura espropriativa nei confronti dei ricorrenti.

In una probabile ipotesi di due, tre se non quattro esperimenti di vendita deserti (cosa ben probabile) il valore dei beni verrebbe ridotto molto e non soddisferebbe i creditori nelle misure proposte dal presente piano.

Si precisa ulteriormente che la durata di n. 140 rate è comunque inferiore alla durata residua del mutuo originario, quindi, costituisce una più che concreta e valida alternativa per il creditore procedente.

Per la precisione l'immobile è attualmente stimato (come da perizia di stima allegata) per euro 140.000,00.

Il valore risente della minore attrazione che il mercato immobiliare oggi riserva alle vendite all'asta. Una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno tre esperimenti d'asta con conseguente ribasso del bene fino a circa il 50% (sottraendo al prezzo iniziale il 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine) e con l'ulteriore aggravio delle spese di procedura.

Nel caso di specie si prospetta verosimilmente una aggiudicazione del bene ad euro 70.000,00 (pari al 50% del valore risultante dalla perizia di stima) dal quale detrarre le spese della procedura che si possono stimare in euro 10.000,00, per un importo di realizzo di euro 60.000,00.

Non è neppure detto che il bene sia appetibile sul mercato.

In sede di incanti successivi, ben probabili vista la natura dell'immobile, il bene verrebbe completamente svalutato.

Il Tribunale di Trani si è già espresso per quanto riguarda la c.d. alternativa liquidatoria e l'andamento delle procedure espropriative e, in tal senso difatti, l'Ill.mo Giudice dott. Rana Giuseppe, con provvedimento del 06.12.2023 dichiara: “... quanto all'alternativa liquidatoria, la stima dell'immobile ipotecato già acquisita in sede esecutiva deve scontare sia la decurtazione della

c.d. offerta minima sia la vendita almeno al secondo incanto se non al terzo, peraltro in un numero di anni non prevedibile allo stato.”

E' noto che la finalità della legge è quella di consentire ai debitori non fallibili di poter superare la loro crisi con un equilibrato sacrificio del ceto creditorio.

Tanto allo scopo di ricollocare il debitore nell'ambito dell'economia palese, senza il rischio che possa cadere nelle maglie dell'usura, cercando, altresì, di conservare la proprietà dei beni immobili essenziali quali la casa di abitazione.

CASS. N. 7134 DEL 25 MARZO 2026

La recente pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. I civ., 25 marzo 2026, n. 7134, valorizza in chiave sistematica il dovere dell'intermediario di astenersi dall'erogare finanziamenti in presenza di una situazione di conclamata decozione del debitore, qualificando tali operazioni come contrarie al buon costume economico e dunque radicalmente nulle ai sensi degli artt. 1418 e 2035 c.c., con irripetibilità delle somme erogate. Tale arresto, seppur reso con riferimento a un'impresa in stato di dissesto, assume portata paradigmatica anche nei rapporti di credito al consumo, poiché conferma che l'ordinamento non tutela la prosecuzione artificiosa dell'indebitamento in danno del soggetto già strutturalmente incapace di far fronte alle obbligazioni assunte, ma, al contrario, sanziona l'abusiva concessione del credito e le condotte dell'ente finanziatore che aggravino in modo ingiustificato la posizione debitoria. In tale prospettiva, la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore si pone in linea con il principio affermato dalla Suprema Corte, in quanto mira a sterilizzare gli effetti patologici di una politica creditizia imprudente o addirittura immorale, ricondurre a equità il regolamento degli interessi tra le parti e assicurare al debitore meritevole – ma sovraesposto anche a causa di finanziamenti concessi in violazione delle regole di correttezza e sana gestione bancaria – un percorso di riequilibrio complessivo, coerente con i canoni di buona fede e con le esigenze di protezione del contraente debole.

GARANTI E FINANZA ESTERNA

La sig.ra OMISSIS figlia dei ricorrenti, ha dichiarato di poter garantire il pagamento del piano come innanzi previsto.

La sig.ra Angarano è lavoratrice dipendente, assunta con contratto a tempo indeterminato presso la “XX”, come da contratto allegato, e percepisce uno stipendio medio mensile pari ad euro 2.100,00.

Si allega contratto di lavoro ed ultime buste paga.

La Angarano non risiede con i genitori, vivendo e lavorando a Bologna ma, in pieno spirito di assistenza materiale e morale si è impegnata a garantire il pagamento regolare del piano, al fine di aiutare i genitori nonostante sia completamente estranea alle posizioni debitorie dei genitori.

Tenuto conto di quanto necessita un nucleo familiare unipersonale al mese per sostentarsi, vi è un eccesso reddituale in grado di garantire integralmente il pagamento della rata del piano.

L'allegato 1 del cit. DPCM, prevede i seguenti moltiplicatori per la valutazione della correttezza e congruità delle spese familiari in base al numero dei componenti dello stesso:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente	

In applicazione dei predetti parametri al caso di specie si ha che l'importo dell'assegno sociale, pari ad euro 534,41 per il 2024, aumentato della metà e moltiplicato per 1,00 (nucleo familiare per 1

componenti), restituisce la somma di euro 801,61 che rappresenta l'importo necessario a mantenere un minimo tenore di vita.

Si può ritenere quindi certo il pagamento delle rate del piano.

* * *

Per tutto quanto sopra, i sig.ri Angarano Alessandro e Zecchillo Lucrezia, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati,

RICORRONO

All'Ecc.mo Tribunale di Trani affinché letto il ricorso e fissato il termine per la notifica alla controparte, Voglia accogliere le seguenti:

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Giudice:

1. Omologare il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore – proc. familiae, come proposto dai ricorrenti e corredata dalla Relazione Particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi nominato avv. Rosa Loreta Santangelo;
2. Disporre l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della Giustizia, ex art. 270, comma 2, lett. f);
3. Disporre la sospensione di ogni procedura esecutiva eventualmente notificata e non ancora iscritta a ruolo nelle more dell'emissione del provvedimento giudiziale del presente procedimento;
4. Suspendere ogni eventuale azione da parte dei creditori;
5. Statuire, ai sensi dell'art. 277 comma 2 D.L.gs n. 14/2019, che i crediti sorti in occasione o in funzione della presente procedura vengano ammessi tra quelli in prededuzione e privilegio, e specificatamente:
 - a. O.C.C. cittadino indifeso - Classe 1
6. Al termine del pagamento del piano così come proposto, esdebitare i ricorrenti dai maggiori crediti vantati nei loro confronti.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Si dichiara ai sensi dell'art. 14 D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia) che il valore del procedimento suindicato è pari ad € **110.000,00**

Ai fini del versamento del contributo unificato il ricorrente, unitamente al deposito della presente domanda, corrisponde in modalità telematica il contributo unificato pari a € 98,00 nonché i diritti di anticipazione forfettaria, di copia e di notifica per € 27,00.

Si allegano i documenti richiamati.

Con osservanza,

Trani, data del deposito.

AVV. DOMENICO MALDARELLI